



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico-Finanziari
Settore Servizi al personale
Ufficio Gestione del Personale docente

Prot. n. 103486 31/7/2019

REP. 29

Anno tit VII - cl. 1 fasc.

All. 1

Spett.li

Direttori di Dipartimento

Segretari amministrativi di dipartimento

Segretari didattici di dipartimento

SEDE

OGGETTO: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa ex art.7, c.5-bis, d.lgs.30 marzo 2001, n.165 – divieto di stipula - chiarimenti.

Con la presente si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2019, è entrato in vigore, ex art.7, c.5-bis, d.lgs.30 marzo 2001, n.165, il **divieto** per le "amministrazioni pubbliche di stipulare **contratti di collaborazione** che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Continueranno a potersi svolgere solo quelle collaborazioni caratterizzate, **nel concreto**, dalla **piena autonomia organizzativa e operativa del lavoratore autonomo**, che svolgerà dunque la sua opera personalmente, in via non esclusiva, nel rispetto delle modalità di coordinamento che saranno stabilite di comune accordo tra il soggetto medesimo e il Committente, **senza vincoli di subordinazione e di orari specifici**.

Congiuntamente, si ricorda anche che la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 chiarisce che **le Amministrazioni possono sottoscrivere i seguenti contratti di collaborazione**, in quanto le tipologie contrattuali sono previste in **settori speciali**:

- *Contratti per attività di insegnamento, di cui all'articolo 23 della Legge 240/2010*
- *Assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010*
- *Tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24-bis della L. 240/2010*
- *Lettori di scambio, ai sensi dell'art. 26 della L. 240/2010*
- *Attività di tutorato universitario, ai sensi dell'art. 13 della L. 341/1990*
- *Collaborazioni a tempo parziale alle attività connesse ai servizi e al tutorato da parte di studenti universitari, ai sensi degli artt. 8, co. 6 e 11 del D.lgs n. 68/2012.*

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Elena Veludo
Settore Servizi al personale
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2505

elena.veludo@emm.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Con particolare riferimento alle **Attività Formative Complementari**, se conferite per far fronte a specifiche esigenze didattiche, si ritiene che possano rientrare nelle previsioni del comma 2 dell'art. 23 della Legge 240/2010¹.

In relazione ai contratti per Attività Formative Complementari sarà quanto prima rivista la modulistica a disposizione dei Dipartimenti.

Restando fermi i succitati presupposti di legittimità per il conferimento di **incarichi di lavoro autonomo** fissati dall'art. 7, c.6, del succitato decreto, si coglie l'occasione per ribadire che il ricorso a tali forme di collaborazione rappresenta un **rimedio eccezionale per far fronte a esigenze specifiche** dell'Amministrazione, e non già uno strumento per sopperire a necessità ordinarie.

Si richiamano pertanto le strutture dipartimentali, responsabili dell'individuazione e della valutazione delle specifiche esigenze sottese all'affidamento delle Attività Formative Complementari, e della conseguente emanazione dei correlati avvisi di selezione, a vigilare sul rigoroso rispetto formale e sostanziale delle prescrizioni normative in oggetto, ricordando che, sempre ai sensi dell'art. 7, c.5-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, *"I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato"*.

Trieste, 31 LUG. 2019

Il Direttore Generale
Maria Pia Turinetti di Priero

¹ Legge 240/2010, art. 23, comma 2

"Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti."